Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 186

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 186 del 12 agosto 1937-XV:

REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1937-XV, n. 1352.
**Disposizioni circa il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle Provincie, Comuni, Consigli provinciali dell'Economia corporativa ed Enti vari per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e norme circa il trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura.**

# LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1341.

**2ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 29 luglio 1937-XV, sul decreto che autorizza la 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTÀ,

Per la concessione, anche per l'esercizio finanziario ora iniziato, all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta del contributo integrativo di L. 2.500.000, accordatole dal Governo di Vostra Maestà, occorre autorizzare la corrispondente assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

In conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'indicata somma, giusta le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38 sono disponibili L. 39 milioni e 885.750;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di lire due milioni cinquecentomila (L. 2.500.000) da assegnare al capitolo n. 37: « Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 388, foglio 75.* — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1342.

**3ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 6 agosto 1937-XV, sul decreto che autorizza la 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38.

MAESTÀ,

Per la sistemazione, in varie sedi dell'Africa Orientale Italiana dei servizi inerenti al controllo delle valute, nonchè dei necessari alloggiamenti del personale ad essi destinato, è d'uopo venga autorizzato, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario corrente, apposito stanziamento.

In virtù delle facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, l'indicata somma può essere attinta al fondo di riserva per le spese impreviste, al che provvede il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, disponendo altresì, nel bilancio dell'Amministrazione suindicata, l'occorrente stanziamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38 sono disponibili lire 37.385.750;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 282 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1937-38, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000) da assegnare al capitolo di nuova istituzione n. 108-*bis*: « Spese varie (escluse le retribuzioni ed i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana (R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1131) », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 388, foglio 76.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1343.

**Disposizioni per le assemblee delle società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di regolare con norme particolari le assemblee delle società cooperative che abbiano raggiunto un notevole sviluppo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando una società cooperativa abbia non meno di cinquecento soci e svolga la propria attività in più Provincie oppure in più Comuni della stessa Provincia così distanti da risultare poco agevole la partecipazione dei soci alle riunioni dell'assemblea generale, lo statuto può stabilire che questa sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle diverse località nelle quali risiedano non meno di cinquanta soci.

Le assemblee parziali dovranno essere convocate con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale ed in tempo utile perchè i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

I delegati debbono essere soci.

Nello statuto dovranno altresì essere fissate le modalità per la convocazione delle assemblee parziali, per la nomina dei delegati anche ai fini della rappresentanza delle minoranze in seno all'assemblea generale nonchè per le deliberazioni sia delle assemblee parziali sia di quella generale.

Art. 2.

Le norme statutarie indicate nell'articolo precedente non possono essere sottoposte all'approvazione della assemblea se precedentemente non vi sia stata l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

L'originale o la copia autentica dell'autorizzazione del Ministero dovrà essere esibita insieme con la deliberazione dell'assemblea alle competenti autorità perchè possa essere concessa l'omologazione e perchè possano essere eseguite le pubblicazioni prescritte.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano soltanto alle società cooperative soggette, ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, ed 11 dicembre 1930, n. 1882, convertiti rispettivamente nelle leggi 15 dicembre 1927, n. 2499, e 4 giugno 1931, n. 998, alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 388, foglio 26.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1344.

**Autorizzazione di spesa per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini tabacchi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 19 agosto 1927-V, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928-VI, n. 1075, con cui venne autorizzata l'assegnazione straordinaria di bilancio di 100 milioni di lire per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini tabacchi, nonchè l'art. 9 della legge 8 giugno 1933-IX, n. 646;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di completare il piano di riorganizzazione e di ampliamento delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi per mettere l'Amministrazione dei monopoli di Stato in grado di far fronte, in modo economico e regolare, alle esigenze tecniche ed industriali ed alle aumentate necessità della produzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad assumere impegni entro il limite di cinquanta milioni di lire per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e per l'acquisto delle relative aree, nonchè per l'ampliamento degli stabilimenti attuali e per l'acquisto di edifici occorrenti per lo stesso uso.

Tale somma verrà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in ragione: di cinque milioni di lire per l'esercizio finanziario 1937-38, di 10 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 e di cinque milioni di lire per l'esercizio finanziario 1942-43.

Con la graduale ultimazione delle nuove costruzioni per le manifatture e per i magazzini, gli edifici attualmente occupati saranno dismessi e resi disponibili per la vendita e le somme che saranno realizzate affluiranno al bilancio della Amministrazione dei monopoli di Stato.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 388, foglio 37.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1345.
**1ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 giugno 1937-XV, n. 941, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;
Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 9.930.755 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 50.000 da versarsi all'Amministrazione postale-telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1937-38 e da inscriversi sul nuovo capitolo 62-*bis* per l'esercizio medesimo « Contributo dell'Amministrazione postale-telegrafica per la costituzione di un fondo premi ai commercianti per lo smercio degli apparecchi Radio-Balilla ».
Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 388, foglio 20.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1346.
**Approvazione dello statuto della Regia scuola professionale femminile di Cosenza.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII viene istituita in Cosenza una Regia scuola professionale femminile;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla stessa data della sua istituzione, la Regia scuola professionale femminile di Cosenza è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

È approvato l'unito statuto della Regia scuola professionale femminile di Cosenza, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 388, foglio 44.* — MANCINI.

---

**Statuto della Regia scuola professionale femminile di Cosenza.**

Art. 1.

La Scuola professionale ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa. Al termine degli studi la Scuola rilascia il diploma di idoneità professionale per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso triennale professionale.
Alla Scuola è annessa una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.
La Scuola consta di un corso completo di classi.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale in L. 100.000 annue;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Il comune di Cosenza fornisce i locali e provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione e alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Cosenza;

c) della direttrice della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a lire 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

La direttrice ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad essa è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste la direttrice nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui la direttrice ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da ricoprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente alla direttrice deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dalle alunne sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1637, e dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, per l'anno scolastico 1935-36; e dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Le alunne sono tenute inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerate dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole e istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) le figlie dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) le figlie dei dispersi in guerra;

c) le figlie dei mutilati e invalidi di guerra o della causa nazionale;

d) le appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) le straniere e le figlie di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) le cittadine italiane appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) le alunne appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittesi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per le ripetenti, fatta eccezione per le alunne di cui alle lettere d) ed e).

Art. 15.

Possono essere esonerate per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, le giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, le quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per le alunne di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutte le alunne che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere totale, per le aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedente.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

**Tabella organica della Regia Scuola professionale femminile di Cosenza (1).**

I. - *Personale direttivo e insegnante.*

| DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo | | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Ruolo, gruppo e grado | | |
| 1. Direzione con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e dell'annessa scuola secondaria di avviamento profess. | 1 | Gruppo *A* Grado 7° | — | L'insegnamento deve essere impartito nella cattedra n. 2. La cattedra non deve essere assegnata a personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dalla direttrice. |
| 2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). | 1 | Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dall' 11° all' 8° | — | Nelle classi della scuola. |
| 3. Economia domestica ed esercitazioni - Igiene. | — | — | 1 | — |
| 4. Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia. | — | — | 1 | — |
| 5. Disegno e nozioni di storia dell'arte. | — | — | 1 | — |
| 6. Lingua straniera . . | — | — | 1 | — |
| 7. Religione . . . . . . | — | — | 1 | — |
| 8. Lavori donneschi . . | — | — | 1 | — |

(1) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito col R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. - *Personale tecnico e amministrativo.*

| QUALIFICHE | Posti di ruolo | | Incarichi retribuiti | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| | N. | Gruppo e grado | | |
| 1. Maestra di laboratorio per la sartoria. | 1 | Gruppo *B* Gradi dall' 11° al 10° | — | |
| 2. Maestra di laboratorio per la biancheria. | 1 | Id. | — | |
| 3. Maestra di laboratorio per il ricamo. | 1 | Id. | — | |
| 4. Sottomaestra di laboratorio. | — | — | 1 | |
| 5. Vice segretaria . . . | — | — | 1 | |

III. - *Personale di servizio.*

| QUALIFICA | N. | NOTE |
|---|---|---|
| 1. Bidello . . . . . . . | 1 | Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro. |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
BOTTAI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1347.

**Modificazione dell'articolo 35 dello statuto della Società italiana autori ed editori.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 636, che approva il nuovo statuto della Società italiana degli autori ed editori;

Visto il verbale 31 marzo 1937-XV del Consiglio di amministrazione della Società italiana autori ed editori;

Ritenuta la necessità di prorogare al 31 luglio 1938-XVI il termine previsto dall'art. 35 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori, per l'emanazione del regolamento generale della Società e del regolamento del personale;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 35 dello statuto sociale della Società italiana autori ed editori, approvato con R. decreto 30 marzo 1936, n. 636, è sostituita dalla seguente:

« Entro il 31 luglio 1938-XVI saranno emanati il regolamento generale della Società e il regolamento del personale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 387, foglio 163.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1348.

**Autorizzazione alla Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Carmagnola ad accettare una donazione.**

N. 1348. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Carmagnola viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 15.000 (quindicimila), fatta dal prof. Antonio Boasso a favore della Cassa medesima affinchè l'interesse annuo di detta somma sia destinato per L. 600 alla costituzione di una fondazione da intitolarsi al Padre Reginaldo Giuliani e le rimanenti L. 150 all'acquisto di libri per la Biblioteca circolante degli alunni, e viene approvato lo statuto della Fondazione « Padre Reginaldo Giuliani ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 24 maggio 1937-XV, n. 1349.

**Approvazione del nuovo testo dello statuto della Cassa di risparmio Marrucina in Chieti.**

N. 1349. R. decreto 24 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, viene approvato il nuovo testo dello statuto della Cassa di risparmio Marrucina in Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 3 giugno 1937-XV, n. 1350.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato.**

N. 1350. R. decreto 3 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, viene approvato il nuovo testo dello statuto della Cassa di risparmio di San Miniato.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1351.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine di S. Chiara in Montecastrilli (Terni).**

N. 1351. R. decreto 17 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine di S. Chiara in Montecastrilli (Terni) e viene autorizzato il trasferimento di beni a favore del medesimo di immobili del complessivo valore di L. 40.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1937 - Anno XV*

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 luglio 1937-XV.

**Nomina del gr. uff. dott. Fresco Vittorio, membro della Corporazione della previdenza e del credito, a membro del Comitato consultivo per le Assicurazioni sociali e private.**

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1937-XV, con il quale l'on. avv. Alfredo Bruchi, in qualità di presidente della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende del credito e dell'assicurazione, è nominato membro del Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private;

Vista la proposta della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione per la sostituzione dell'on. avv. Alfredo Bruchi con il gr. uff. dott. Vittorio Fresco, vice presidente della Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Fresco Vittorio, membro della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato membro del Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private, in sostituzione dell'on. avv. Alfredo Bruchi.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(2720)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1937-XV.

**Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Sassari.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda 24 giugno c. a. con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede di essere autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'Opera stessa, la donazione da parte del comune di Sassari di un tratto di suolo, ivi situato, della estensione di mq. 1400, circoscritto dalle vie Sarso - Castelsardo, della via Nuzza e dalla proprietà dell'Ente autonomo per le case popolari, del valore di L. 9500 per costruirvi la Casa della madre e del bambino;

Vista la perizia di stima redatta dall'ingegnere capo del comune di Sassari;

Vista la deliberazione del podestà di Sassari, approvata dalla autorità tutoria:

Ritenuta la opportunità e la convenienza della donazione;

Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione dello immobile sopra indicato, in Sassari per costruirvi la Casa della madre e del bambino.

Il notaio rogante è incaricato di accertarsi sotto la propria responsabilità, della proprietà e libertà dello immobile stesso.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 31 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2761)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1937-XV.

**Riduzione della tassa di scambio su prodotti antiparassitari.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Vista la domanda della Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici intesa ad ottenere che per alcuni prodotti antiparassitari sia consentita l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta sopra indicata;

Ritenuto che i prodotti di cui trattasi rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che pertanto è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, è estesa a decorrere dal 15 agosto 1937-XV agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con le denominazioni seguenti:

Arseniato di piombo in polvere;
Arseniato di piombo in pasta;
Arseniato di calcio;
Arseniato di sodio;
Azol;
Diaspidolo;
Jemuro;
Lim;
Afidus;
Risuro;
Crusbar;
Alarvis;
Entopex;
Controcuscuta;
Arseniato di piombo colloidale in pasta ed in polvere;
Arseniato di calcio colloidale in polvere;
Basif;
Fosfuro di zinco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: DI REVEL.

(2784)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Denunzia per smarrimento di ricevute titoli.**

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 130

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1419 — Data: 9 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. — Intestazione: Caccioppoli Carlo — Titoli del Debito Pubblico: un certificato redimibile 3,50 per cento — Capitale: L. 2.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1420 — Data: 9 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. — Intestazione: Caccioppoli Carlo — Titoli del debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento — Rendita L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1421 — Data: 9 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. — Intestazione Caccioppoli Carlo — Titoli del debito pubblico: 2 certificati debiti Sicilia per L. 442,51 rendita.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 27 gennaio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ghizzoni Francetta di Luigi— Titoli del debito pubblico: 2 certificati redimibile 3,50 per cento — Capitale L. 2.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1239 — Data: 13 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Airaldo Celidonio fu Filippo — Titoli del debito pubblico: Obbligazioni ferroviarie 3 per cento — Capitale L. 82.500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

*Il direttore generale*: POTENZA.

(2431)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO**

(3ª *pubblicazione*).

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Consolidato 5 % | 543279<br>Solo per il certificato di usufrutto | Per la proprietà: Istituto nazionale per i sordomuti in Genova . . .<br>Per l'usufrutto: Belvisio Erminia fu Giuseppe ved. Casetto Emilio e Blengino Ersilia fu Domenico. | 500 — |
| » | 65483 | Sartori Dario fu Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Andolfo Giuditta di Giovanni, ved. Sartori Giuseppe, dom. a Este (Radova). | 80 — |
| Redim. 3,50 % (1934 | 46843<br>Solo per il certificato di proprietà | Per la proprietà: Lupo Damaso e Mario fu Carlo, minori, sotto la p. p. della madre Cappa Carolina di Carlo, vedova Lupo Carlo, dom. a Viacino frazione di Crova (Novara).<br>Per l'usufrutto: Cappa Carolina di Carlo ved. Lupo. | 105 — |
| Consolidato 5 % | 218671<br>Solo per il certificato di proprietà | Per la proprietà: Porzia Grazia fu Leonardo, minore, sotto la p. p. della madre Ventrella Emilia fu Giuseppe ved. Porzia Leonardo, dom. in Bitetto (Bari).<br>Per l'usufrutto: Ventrella Emilia fu Giuseppe ved. Porzia. dom. in Bitetto (Bari). | 1 000 — |
| Redim. 3,50 % (1934 | 278432<br>427165<br>Solo per il certificato di usufrutto | Per la proprietà: Calvani Bruno fu Marcello, minore, sotto la p. p. della madre Nicolai Assunta, ved. Calvani, dom. a Firenze.<br>Per l'usufrutto: Paradiso Santi fu Giovanni fino al 25 gennaio 1941, data in cui il titolare raggiungerà la maggiore età. | 4 571 —<br>315 — |
| » | 429277<br>410472 | Mantovani Giovannina fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani, dom. a Milano. | 290,50<br>707 — |
| » | 429280 | Per la proprietà: come sopra . . . . . . . . . . . . . .<br>Per l'usufrutto: Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani. | 94,50 |
| » | 429278<br>410473 | Mantovani Angela fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Rigoni Anna fu Teodoro, ved Mantovani, dom. a Milano. | 290,50<br>707 — |
| » | 429281 | Per la proprietà: come sopra . . . . . . . . . . . . . .<br>Per l'usufrutto: Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani. | 94,50 |
| » | 429279<br>410474 | Mantovani Emilia fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani, dom. a Milano. | 290,50<br>707 — |
| » | 429282 | Per la proprietà: come sopra . . . . . . . . . . . . . .<br>Per l'usufrutto: Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani. | 94,50 |
| » | 197389<br>Solo per il certificato di proprietà | Per la proprietà: Volati Erminia di Ave Gratia Plaena, minore, sotto la tutela del R. Stabilimento dell'Annunziata di Napoli.<br>Per l'usufrutto: Magliulo Rosa fu Giuseppe, ved. di Tucci Vitiello Gennaro, dom. a Torre del Greco (Napoli). | 2 149 — |
| » | 406462<br>Solo per il certificato di proprietà | Per la proprietà: Pellegrini-Vecchi Angelo fu Ettore, minore, sotto la p. p. della madre Della Morte Maria Ida detta Ida fu Rocco, dom. a Milano.<br>Per l'usufrutto: Della Morte Maria Ida detta Ida fu Rocco. | 392 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 821956<br>Solo per il certificato di proprietà | Per la proprietà: Panza Gaetano, Santa, Salvatore, Raimondo, Mariano, Mariarosaria, Rita e Luigi fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Caliendo Caterina fu Gaetano, ved. Panza Luigi, dom. in Napoli.<br>Per l'usufrutto: Caliendo Caterina fu Gaetano, ved. Panza. | 66,50 |
| Redim. 3,50 % (1934) | 114491<br>Solo per il certificato di proprietà | Per la proprietà: Di Marco Guido fu Domenico, minore, sotto la p. p. della madre D'Alessandro Teresa di Giacomo, ved. Di Marco Domenico, domiciliato a Palermo.<br>Per l'usufrutto: D'Alessandro Teresa di Giacomo. | 17,50 |
| » | 444336<br>Solo per il certificato di proprietà | Per la proprietà: Giordano Giuseppe, Mario e Renato fu Vincenzo, minori, sotto la p. p. della madre Marchitto Maria fu Andrea, ved. Giordano Vincenzo, dom. a Napoli.<br>Per l'usufrutto: Marchitto Maria fu Andrea, ved. Giordano Vincenzo, dom. a Napoli. | 126 — |
| Rendita 5 % (1935) | 14722 | Uzielli Luisa fu Angiolo, moglie di Orsini Gustavo fu Luigi, dom. a Roma. Dotale della titolare. | 14 925 — |
| Consolidato 5 % | 30940 | Battaglia Salvatore di Giuseppe, dom. a Carlentini (Siracusa) . . . . | 20 — |
| Consolidato 3,50 % | 290519 | Leonino Anna-Maria di Carlo-Emanuele, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano. | 3,50 |
| Consolidato 5 % | 369544 | Magrini Franco di Probo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano. | 1 230 — |
| » | 369545 | Magrini Riccardo di Probo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano. | 250 — |
| » | 306053<br>Solo per il certificato di proprietà | Per la proprietà: Pallotti Giovanni di Giuseppe, interdetto, sotto la tutela del padre Pallotti Giuseppe fu Giovanni, dom. in Firenze.<br>Per l'usufrutto: Tornieri Sofia fu Enrico, ved. Pallotti Luigi, dom. in Firenze. | 1 175 — |

Roma, addì 9 marzo 1937 - Anno XV

*Il direttore generale*: POTENZA.

(931)

# CONCORSI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Esito del concorso pel progetto di edificio per uffici statali in Taranto.**

Il concorso indetto dal soppresso Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Bari, per la compilazione del progetto di un edificio da adibire a sede degli Uffici statali in Taranto è dichiarato di nessun effetto perchè i progetti presentati non rispondono, per deficienze tecniche ed economiche, allo scopo del bando di concorso.

**(2743)**

## MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

**Graduatoria del concorso per titoli ed esame a sette posti di Addetto stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero.**

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 447, relativo alla istituzione di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 291 del 17 dicembre stesso anno, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esame a sette posti di Addetto stampa, presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (gruppo *A*) dei quali uno di grado 6°, due di grado 7° e quattro di grado 8°;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 10 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 18 successivo (registro n. 1, foglio n. 246);

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esame a sette posti di Addetto stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (gruppo *A*) dei quali uno di grado 6°, due di grado 7° e quattro di grado 8°, indetto con decreto Ministeriale 23 novembre 1936-XV:

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | VOTAZIONE | | | Votazione titoli e lingue facoltative | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Media prove scritte | Prova orale | Totale | | |
| 1 | Paresce Gabriele | 8 | 9 | 17 | 7.4375 | 24.4375 |
| 2 | Stendardo Alfredo | 7.50 | 8 | 15.50 | 7.125 | 22.625 |
| 3 | Bavaj Amor | 8.45 | 8.25 | 16.70 | 5.60 | 22.30 |
| 4 | De Mandato Mario | 8.20 | 7.25 | 15.45 | 5.60 | 21.05 |
| 5 | Valentini Giuseppe | 7 | 8 | 15 | 5.90 | 20.90 |
| 6 | Apollonj Fabrizio Maria | 7.80 | 7 | 14.80 | 4.90 | 19.70 |
| 7 | Bolasco Vincenzo | 7 | 6.50 | 13.50 | 5.85 | 19.35 |
| 8 | Gaetani di Castelmola Salvatore | 7.10 | 6.50 | 13.60 | 5.60 | 19.20 |
| 9 | Bizzarri Aldo | 7 | 7.10 | 14.10 | 4.60 | 18.70 |
| 10 | Widmar Antonio | 7 | 6 | 13 | 5.60 | 18.60 |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto:

*a*) Grado 6°:

1. Paresce Gabriele.

*b*) Grado 7°:

1. Stendardo Alfredo;
2. Bavaj Amor.

*c*) Grado 8°:

1. De Mandato Mario;
2. Valentini Giuseppe;
3. Apollonj Fabrizio Maria;
4. Bolasco Vincenzo.

Sono dichiarati idonei i signori:

1. Gaetani di Castelmola Salvatore;
2. Bizzarri Aldo;
3. Widmar Antonio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: ALFIERI.

**(2793)**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**IV Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria per la campagna 1937-XV-1938-XVI**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1103, e 4 maggio 1936-XIV, n. 982;

Sentito il Comitato permanente del grano;

Sentita la Corporazione dei cereali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, fra i conduttori di fondi nel Regno, nelle provincie dell'Africa Settentrionale Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, il IV Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria, per la campagna 1937-XV-1938-XVI.

Il Concorso consta delle seguenti sezioni:

I — Sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano;

II — Sezione per la razionale sistemazione dei terreni;

III — Sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata;

IV — Sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame;

V — Sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate.

Nella gara nazionale delle sezioni per l'incremento della produzione unitaria del grano, per la razionale sistemazione dei terreni e per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame i premi saranno separatamente assegnati per le seguenti categorie di aziende agrarie: grandi aziende, medie aziende, piccole aziende. Nella gara nazionale della sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata e della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate i premi saranno assegnati senza suddivisione delle aziende dei concorrenti in categorie.

Nella gara provinciale della prima, seconda e quarta sezione del concorso i premi saranno separatamente assegnati per quelle, fra le categorie di aziende indicate nel precedente comma, che si riscontrano nella Provincia. Nella gara provinciale della terza e quinta sezione i premi saranno assegnati senza suddivisione delle aziende dei concorrenti in categorie.

Art. 2.

Lo stesso concorrente può partecipare a più di una sezione del concorso.

Le domande di ammissione alle singole sezioni dovranno pervenire al presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria entro il 30 novembre 1937-XVI, redatte su appositi moduli forniti dalla Commissione stessa e firmati rispettivamente dai conduttori dei fondi partecipanti al concorso.

Ogni Commissione provinciale per la propaganda granaria stabilirà, per la propria Provincia, in relazione alle caratteristiche delle singole zone, i limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende a ciascuna categoria della prima, della seconda e della quarta sezione.

I concorrenti parteciperanno alle singole sezioni del concorso con la complessiva entità e organizzazione delle aziende con le quali vi si iscriveranno.

Non sono ammessi a nessuna sezione del concorso gli enti al cui mantenimento contribuisce lo Stato o che conducono aziende agrarie per la cui gestione ricevono contributi dallo Stato.

Alla seconda sezione (razionale sistemazione dei terreni) possono iscriversi soltanto i conduttori di fondi che intendono sistemare il terreno ai fini del miglioramento dello scolo delle acque.

Alla terza sezione (incremento della produzione del granturco, della fava e della patata) possono iscriversi i conduttori di fondi che coltivano anche una soltanto delle predette sarchiate.

All'atto dell'iscrizione al concorso, i partecipanti alla terza sezione dovranno dichiarare quale o quali delle tre colture considerate nella sezione stessa dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'art. 7.

La superficie minima complessiva occupata dalle colture indicate a norma del precedente comma, richiesta per l'ammissione alla terza sezione del concorso, sarà stabilita dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, ma non potrà, in nessun caso, essere inferiore a mezzo ettaro.

Alla quarta sezione (progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame) non potranno partecipare conduttori di fondi che vi si iscrivano con aziende aventi superficie complessiva inferiore ad ettari quattro.

Art. 3.

Ciascuna Commissione provinciale per la propaganda granaria disporrà, per la istituzione dei premi nella gara provinciale, per le diverse sezioni e categorie di cui all'ultimo comma dell'art. 1, della somma complessiva indicata nell'annessa tabella *A*.

I premi debbono essere resi noti agli agricoltori, non più tardi del 31 agosto 1937-XV, mediante bando nel quale la Commissione riporterà il presente decreto ed indicherà i limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende dei concorrenti a ciascuna categoria della prima, seconda e quarta sezione del concorso, la superficie minima complessiva che dovranno occupare le colture indicate a norma dell'ottavo comma dell'articolo precedente, per l'ammissione alla terza sezione, e la ripartizione dei premi per la gara provinciale delle singole sezioni del concorso stesso. La pubblicazione del bando è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte che sarà elaborata dalla Commissione provinciale granaria.

E' in facoltà della Commissione di attribuire, in sede di giudizio delle gare provinciali, ad altre sezioni e categorie di aziende i premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si dimostrassero esuberanti per una determinata categoria.

E' pure in facoltà della Commissione di variare l'entità dei premi istituiti, qualora ricorrano giustificati motivi.

Art. 4.

La gara provinciale per le singole sezioni del concorso sarà istruita da una Commissione, nominata dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è presidente della Commissione istruttrice.

La Commissione stessa potrà dividersi in Sottocommissioni per le varie zone della Provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti ed indagini di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali indagini e sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di giudizio indicati negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, rispettivamente per la prima, seconda, terza, quarta e quinta sezione del concorso, la Commissione istruttrice procederà al giudizio dei partecipanti alla gara, suddividendoli in due gruppi: dei non meritevoli e dei meritevoli di premio. Di questi ultimi formulerà la graduatoria.

Il giudizio definitivo e il conferimento dei premi saranno fatti dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, con l'intervento almeno della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel giudizio di merito relativo ai partecipanti ad ognuna delle diverse sezioni del concorso sarà anche tenuto conto dei perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento dei prodotti, nonchè della quantità e qualità del bestiame presente nell'azienda stessa e della consistenza e stato di conservazione dei fabbricati rurali.

Sarà altresì tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali.

Art. 5.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano i premi saranno attribuiti a coloro che avranno ottenuto la più elevata produzione unitaria media di grano sulla intera superficie a frumento in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore, comprendenti terreni similari e che abbiano praticato, su tutta la superficie investita a grano nell'azienda:

*a*) buone lavorazioni del terreno;

*b*) sufficienti e razionali concimazioni;

*c*) la semina in linee a macchina, o con altro metodo, giustificato dalle condizioni locali, che permetta di conseguire, nella maggior misura possibile, i vantaggi della semina a macchina, usando esclusivamente seme di razze elette;

*d*) diligenti cure colturali;

*e*) rotazioni razionali che facciano la massima parte al prato artificiale e alle altre colture miglioratrici.

La produzione unitaria media di grano della zona, con la quale dovrà essere confrontata quella unitaria media conseguita dal concorrente sull'intera superficie a frumento dell'azienda, sarà determinata, per ognuno dei primi dieci gruppi di Provincie di cui alla tabella *B*, da una Commissione composta dai capi degli Ispettorati provinciali della agricoltura delle Provincie comprese in ciascun gruppo e da uno o più ispettori compartimentali, designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Nella gara provinciale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni i premi verranno attribuiti a coloro che, dopo l'iscrizione al concorso, abbiano effettuato, od avviato a sicura effettuazione, la migliore sistemazione dei terreni dell'azienda, con la minore spesa relativa, tenendo conto delle condizioni di giacitura del terreno e delle difficoltà superate.

Sarà anche tenuto conto dell'organizzazione dei vari fattori della produzione dell'azienda del concorrente e di ogni altro elemento atto a porre in rilievo il merito nella conduzione dell'azienda stessa.

Non potranno essere premiati i concorrenti nelle cui aziende la superficie di terreno sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere, dopo l'iscrizione alla gara, sia minore di un decimo di quella totale abbisognevole di sistemazione e, in ogni caso, di un ettaro. Per le aziende nelle quali la superficie da sistemare è superiore ad ettari cinquanta, la porzione di superficie sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere, necessaria per il conseguimento del premio, è ridotta, per la parte eccedente gli ettari cinquanta, ad un ventesimo di questa.

Art. 7.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata, i premi saranno attribuiti a coloro che, oltre ad avere adottato razionali rotazioni agrarie, avranno ottenuto, dalla coltura o dalle colture indicate a norma dell'ottavo comma dell'art. 2, la più elevata produzione media unitaria in confronto con quella della zona circostante o di una zona viciniore, comprendenti terreni similari, ed abbiano praticato:

*a*) buone lavorazioni del terreno;

*b*) sufficienti e razionali concimazioni;

*c*) buoni metodi di semina, usando seme di varietà pregiata;

*d*) diligenti cure colturali;

*e*) buoni sistemi di raccolta e conservazione dei prodotti.

La produzione unitaria media di granturco, di fave e di patate della zona, con la quale dovrà essere confrontata quella media unitaria conseguita dal concorrente sulla intera superficie rispettivamente a granturco, a fave e a patate dell'azienda, sarà determinata, per ognuno dei primi dieci gruppi di Provincie di cui alla tabella *B*, da una Commissione composta a norma dell'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Nella gara provinciale della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame i premi verranno attribuiti a coloro che, in conseguenza dei miglioramenti apportati in epoca non anteriore all'ultimo triennio, all'organizzazione complessiva dell'azienda, con speciale riguardo alle coltivazioni foraggere e all'allevamento del bestiame, dimostreranno di avere attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

*a*) rendere più razionale l'ordinamento dell'azienda, con più appropriato avvicendamento delle colture e più larga introduzione del prato artificiale;

*b*) aumentare le risorse foraggere valorizzate nell'azienda attraverso l'industria zootecnica (aumento della quantità e miglioramento della qualità dei foraggi ricavati dall'azienda; costituzione di riserve foraggere; insilamento dei foraggi; utilizzazione dei sottoprodotti e dei foraggi di scarto; uso dei mangimi concentrati acquistati dal commercio);

*c*) rendere più razionale l'alimentazione del bestiame (valutazione fisiologica ed economica dei foraggi; migliore utilizzazione dei mangimi in rapporto alle esigenze alimentari delle varie specie e categorie di bestiame; costituzione di razioni appropriate; preparazione degli alimenti);

*d*) curare efficacemente l'igiene del bestiame (ricoveri razionali; governo della mano; moto dei giovani riproduttori; adozione di misure preventive contro le malattie infettive e diffusive del bestiame);

*e*) aumentare la quantità del bestiame complessivamente e stabilmente mantenuto (aumento del numero degli animali delle singole specie allevate, compresi i polli e i conigli; aumento del peso vivo complessivo del bestiame, miglioramento del rapporto tra la efficienza quantitativa del bestiame e l'estensione complessiva dell'azienda agraria);

*f*) migliorare la qualità del bestiame mantenuto nella azienda (miglioramento morfologico e genealogico, selezione razionale del bestiame; introduzione di riproduttori miglioratori; libro genealogico);

*g*) migliorare il rendimento del bestiame (aumento della produttività in latte, carne, lana, uova, ecc., accertato possibilmente mediante controlli funzionali metodici; adozione di libri di stalla razionalmente compilati);

*h*) migliorare i sistemi di conservazione, di preparazione per il commercio e di eventuale trasformazione diretta nella azienda dei prodotti zootecnici;

*i*) abbassare i costi di produzione.

Art. 9.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate i premi saranno attribuiti a coloro che, in conseguenza di metodiche attività miglioratrici esplicate in epoca non anteriore all'ultimo triennio, avranno conseguito i migliori risultati tecnici ed economici nella coltivazione degli ortaggi di pregio ed abbiano attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

*a*) migliorare ed aumentare la produzione unitaria degli ortaggi pregiati;

*b*) aumentare la superficie destinata alla produzione degli ortaggi pregiati;

*c*) anticipare o ritardare il più possibile, in relazione alle esigenze del mercato, l'epoca della raccolta di ciascuna produzione;

*d*) introdurre ortaggi nuovi o sementi elette di ortaggi di maggiore produzione e consumo;

*e*) selezionare piante portasemi;

*f*) migliorare l'organizzazione preparatoria alla vendita degli ortaggi (classazione, scelta, igiene, imballaggi, ecc.).

Non potranno essere premiati i concorrenti con aziende nelle quali la coltivazione degli ortaggi pregiati non occupi almeno un quinto di ettaro di superficie.

Art. 10.

Le Commissioni giudicatrici delle gare provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 15 settembre 1938-XVI.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire, alle sole Commissioni giudicatrici delle provincie nelle quali il granturco e la patata maturano, normalmente, dopo il 15 settembre, che debbano giudicare concorrenti della terza sezione la cui dichiarazione a norma dell'ottavo comma dell'art. 2 riguardi il granturco o la patata, di poter espletare il proprio compito posteriormente alla data predetta, non oltre, però, in ogni caso, il 20 ottobre 1938-XVI.

Art. 11.

Alla gara nazionale di ogni singola sezione del concorso sono ammessi i soli concorrenti i quali abbiano conseguito il primo premio della rispettiva categoria nella gara provinciale della medesima sezione.

I concorrenti vincitori del primo premio nelle gare locali delle provincie dell'Africa Settentrionale Italiana e delle Isole italiane dell'Egeo saranno giudicati, nella gara nazionale, tenendo conto delle attività, complessivamente considerate, delle aziende da essi condotte, astraendo da ogni suddivisione in sezioni e categorie.

Le Commissioni provinciali per la propaganda granaria trasmetteranno, non più tardi del quinto giorno successivo a quello in cui scade il termine massimo per l'espletamento del loro compito, di cui all'articolo precedente, in piego raccomandato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la relazione sullo svolgimento del concorso e l'assegnazione dei premi in ciascuna gara provinciale delle singole sezioni del concorso stesso e segnaleranno, inoltre, il primo premiato per ciascuna delle singole categorie di aziende nella gara medesima, avente diritto a partecipare alla gara nazionale.

Per ciascuno dei premiati suddetti dovranno essere rimesse la scheda originale, controfirmata dal Presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria e dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e una speciale relazione illustrativa, nella quale dovranno risultare, fra l'altro, la superficie e i rendimenti di tutte le colture adottate, i procedimenti secondo cui queste vengono praticate e, in genere, gli sviluppi e lo svolgimento delle singole attività produttive dell'azienda del concorrente, in modo da avere un quadro completo dell'organizzazione tecnico-economica dell'azienda stessa.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre altri accertamenti.

Art. 12.

I premi assegnati per le gare nazionali sono indicati nella annessa tabella *B*.

Nell'ambito dello stesso gruppo di provincie di cui alla predetta tabella, è in facoltà della Commissione giudicatrice delle gare nazionali di attribuire, in sede di giudizio delle gare della prima, seconda e quarta sezione, ad altre categorie di aziende della medesima sezione l'importo dei premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si dimostrassero esuberanti per una determinata categoria.

E' pure in facoltà della Commissione giudicatrice delle gare nazionali di attribuire, nella stessa categoria della medesima sezione, ad altri gruppi di provincie l'importo dei premi che, fatto luogo all'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, rimanessero comunque non assegnati in una qualunque sezione.

La Commissione giudicatrice delle gare nazionali sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1937-XVI.

Art. 13.

Nelle gare provinciali, nessun concorrente potrà conseguire più di un premio nella stessa sezione.

Nelle gare nazionali, nessun concorrente potrà conseguire più di un premio, anche se ammesso a partecipare a più sezioni.

I concorrenti che siano stati premiati in una sezione dei precedenti Concorsi nazionali del grano e dell'azienda agraria, non potranno conseguire nuovi premi, sia nella gara provinciale, sia in quella nazionale della medesima sezione, se non avranno dimostrato, con i risultati raggiunti e con la prova dei nuovi mezzi tecnici adottati per raggiungerli, di aver compiuto sensibili progressi nell'organizzazione dell'azienda, ai fini dello svolgimento delle attività agricole che formano oggetto della sezione stessa.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione il conduttore è tenuto a corrispondere al colono o al compartecipante la quota parte del premio spettante in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Il conduttore dell'azienda premiata, qualora non ne sia anche il direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a questo ultimo un quarto del premio o — nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione — della parte di premio spettante al conduttore stesso.

Art. 14.

Per lo svolgimento del concorso nelle provincie dell'Africa Settentrionale Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo i compiti affidati alle Commissioni provinciali per la propaganda granaria e agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura saranno esercitati, rispettivamente, dai Regi uffici agrari provinciali della Libia e dalla Direzione generale dell'agricoltura e delle foreste del Governo delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 15.

La spesa per i premi per le gare provinciali e per le gare nazionali del presente concorso, ammontanti complessivamente a L. 3.200.000, farà carico allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1938-XVI-39-XVII al capitolo corrispondente al n. 70 dell'esercizio 1937-XV-38-XVI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo*
*Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

---

TABELLA *A*.

**Somme assegnate per i premi nelle gare provinciali.**

*Provincie di:*

Agrigento, Aquila, Bari, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani . . . . . . . . . . L. 31.000

*Provincie di:*

Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Lecce, Macerata, Nuoro, Pescara, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Siena, Teramo, Viterbo . . . . . . . . . . L. 30.000

*Provincie di:*

Benevento, Cuneo, Ferrara, Littoria, Lucca, Padova, Parma, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Rieti, Terni, Torino . . . . . . . » 25.000

*Provincie di:*

Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Gorizia, Grosseto, Mantova, Milano, Modena, Novara, Pavia, Reggio Emilia, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza . . . . . . . . . » 20.000

*Provincie di:*

Aosta, Asti, Avellino, Fiume, Genova, Imperia, La Spezia, Massa, Pola, Savona . . . . . . . . . L. 15.000

*Provincia di:*

Sondrio . . . . . . . . . . . . . » 8.000

*Provincia di:*

Zara . . . . . . . . . . . . . . » 2.000

*Provincie di:*

Bengasi, Derna, Misurata, Tripoli . . . . . . . » 10.000

Isole italiane dell'Egeo . . . . . . . . . » 5.000

TABELLA *B.*

**PREMI PER LE GARE NAZIONALI.**

| GRUPPI DI PROVINCIE | SEZIONI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | | | II | | | III | IV | | | V |
| | Grandi aziende | Medie aziende | Piccole aziende | Grandi aziende | Medie aziende | Piccole aziende | | Grandi aziende | Medie aziende | Piccole aziende | |
| | L. | L. | L. | L. | L. | L. | L. | L. | L. | L. | L. |
| Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona, Torino, Vercelli. | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese. | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Belluno, Bolzano, Gorizia, Fiume, Padova, Pola, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Zara. | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia. | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pisa, Pistoia, Siena, Terni. | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Aquila, Ancona, Ascoli P., Macerata, Pesaro, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo. | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Avellino, Benevento, Frosinone, Littoria, Napoli, Rieti, Roma, Salerno, Viterbo. | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto. | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Nuoro, Reggio C., Sassari. | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani. | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Bengasi, Derna, Misurata, Tripoli, Rodi. | n. 3 premi di L. 10.000 ciascuno. | | | | | | | | | | |

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(2718)

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso per il posto di insegnante di armonia e contrappunto nel Regio conservatorio di musica di Napoli.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

È indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di armonia e contrappunto (gruppo *A*, grado 9°), nel Regio conservatorio di musica di Napoli, con l'annuo stipendio di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i Legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. È elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi Istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

*c*) certificato di godimento dei diritti politici;

*d*) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV, rilasciato dal Segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal Segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

*e*) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori Autorità militari e quella degli altri sanitari dal Podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, numero 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

*f*) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

*g*) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

*h*) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

*i*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente o quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione

delle antichità e belle arti, e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

*Programma di esame.*

1. Comporre, nel limite massimo di diciotto ore, una fuga per quartetto ad archi su soggetto dato dalla Commissione esaminatrice.

2. Comporre, nel limite massimo di diciotto ore, un mottetto oppure un madrigale a cinque voci su parole date dalla Commissione esaminatrice. (Spetta alla Commissione decidere per l'una o per l'altra forma).

3. Comporre, nel limite massimo di dodici ore, un pezzo per pianoforte su tema dato dalla Commissione esaminatrice.

4. Fare per iscritto, nel limite massimo di sei ore, l'analisi armonica, ritmica, formale e contrappuntistica di un'importante e complessa ma non lunga composizione moderna scelta dalla Commissione.

5. *a*) Sviluppare al pianoforte, seduta stante, un tema dato, quale saggio estemporaneo di abilità nell'arte della modulazione.

*b*) Accompagnare, seduta stante, realizzandone il basso numerato, un tempo di sonata per violino o un brano di cantata di autore classico.

*c*) Armonizzare al pianoforte, seduta stante, una melodia data dalla Commissione esaminatrice.

6. *a*) Correggere, in presenza della Commissione esaminatrice, un compito scolastico di armonia e uno di contrappunto, forniti dalla Commissione stessa.

*b*) Leggere al pianoforte una composizione a quattro voci scritta nelle rispettive chiavi.

*c*) Rispondere alle domande che la Commissione esaminatrice riterrà opportuno di fare circa lo sviluppo storico ed estetico dell'armonia e del contrappunto, i più importanti metodi e trattati di studio, le migliori raccolte di temi e lavori scolastici, il metodo d'insegnamento, i vari sistemi d'insegnamento prevalenti nelle più importanti scuole, italiane e straniere, facendo gli opportuni rilievi e dichiarando nettamente le proprie opinioni.

*N. B.* — È ammesso l'uso del pianoforte per le prove scritte.

A ciascun candidato saranno assegnati 6 voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'articolo 13 del Regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: BOTTAI.

(2706)

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso a cinque borse di studio per la frequenza del Corso speciale di avviamento al teatro istituito presso il Teatro Reale dell'Opera in Roma.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

1. E' aperto un concorso, per esami, a cinque borse di studio di L. 10.000 ciascuna, per la frequenza del Corso speciale di avviamento al teatro istituito presso il Teatro Reale dell'Opera in Roma, tra giovani cantanti di ambo i sessi che dimostrino di essere sufficientemente preparati nella tecnica del canto e diano affidamento, per manifeste attitudini, della loro riuscita nel campo teatrale.

2. Il corso predetto è posto sotto l'alta tutela del Ministero dell'educazione nazionale e sotto la vigilanza artistico-disciplinare di una speciale Commissione. Esso ha la durata di mesi dieci.

3. Gli ammessi al corso saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio, del movimento scenico (giuoco scenico, truccatura, costume) e di quanto altro è necessario ad una buona interpretazione dei personaggi di un'azione scenica. Essi potranno essere gratuitamente utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche del Teatro Reale dell'Opera.

4. Potranno partecipare al concorso giovani di nazionalità italiana che alla data di scadenza di esso non abbiano superato il trentesimo anno di età.

5. La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale per le antichità e belle arti, Div. III, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane hanno facoltà di presentare entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro 10 giorni successivi, i documenti.

Il Ministro per l'educazione nazionale, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, rilasciati a norma di legge e debitamente legalizzati:

*a*) certificato di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale;

*e*) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci femminili, o alle Organizzazioni giovanili del Partito Nazionale Fascista per l'anno XV.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Le domande pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dei prescritti documenti, non saranno prese in considerazione. Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

6. Gli ammessi dovranno sostenere le seguenti prove:

1° esecuzione di due vocalizzi: uno, estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto; e uno, estratto a sorte fra tre preparati dal candidato, e da lui scelti nella raccolta « Vocalizzazione nello stile moderno » (Ed. Ricordi);

2° esecuzione di due pezzi preparati dal candidato: il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizzetti e Mozart; il secondo fra le opere teatrali moderne più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che nella prima abbiano conseguito una votazione minima di 8 decimi in ciascuna prova.

7. A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 10.000 (diecimila) che verrà corrisposta a decimi. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo, le successive lo saranno di mese in mese in base a nulla osta del Commissario straordinario del Teatro Reale dell'Opera.

8. La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto.

9. Coloro che avranno vinto le borse di studio rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però potranno considerarsi in libertà se non scritturati entro il 30 giugno 1938-XVI.

10. Ai vincitori delle borse, quando abbiano utilmente compiuto il corso, sarà rilasciato apposito certificato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: BOTTAI.

(2742)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.